Il 10 Giugno 2010, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Società, d'ora in poi denominate anche "Aziende":

- Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "UBI";
- Capitalgest Alternative Investments SGR S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "Capitalgest Alternative";
- UBI Pramerica Alternative SGR S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "Pramerica Alternative";
- UBI Pramerica SGR S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "UBI Pramerica";

е

la Delegazione Sindacale di

FALCRI

d'ora in poi denominata complessivamente "O.S."

#### Premesso che

- 1. I Consigli di Amministrazione di Capitalgest Alternative, Pramerica Alternative e UBI Pramerica hanno deliberato la fusione per incorporazione di Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative in UBI Pramerica.
- 2. Con lettera del 26 marzo 2010, UBI Banca, anche in nome e per conto delle Aziende Interessate, ha fornito alla O.S. l'informativa scritta prevista dall'art. 47 della L. 428/90, come modificato dal d.lgs 18/01.
- Successivamente, con l'Accordo Quadro sottoscritto in data 20 maggio 2010 si è conclusa la procedura prevista dalla vigente normativa di legge e contrattuale inerente alle tensioni occupazionali del Gruppo UBI.
- 4. Le Parti, nell'ambito del relativo confronto contrattuale e con verbale del 20 maggio 2010, hanno ritenuto di rinviare la discussione del progetto di incorporazione in esame a data successiva a quella di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ferma restando la valenza ed efficacia dell'informativa 26 marzo 2010 di cui al precedente punto 2.
- 5. Su richiesta della *O.S.* si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle *Aziende* e quella della *O.S.* si succedevano sino alla data del presente Accordo, con la cui sottoscrizione si intendono ad ogni effetto espletate ed assolte le procedure di legge e di contratto previste in materia.
- 6. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;

convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

# Normativa per i Dipendenti Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative che passeranno a UBI Pramerica in virtù della fusione per incorporazione oggetto del presente Accordo

# Art. 1 Rapporti di lavoro in corso

I rapporti di lavoro di tutti i Dipendenti di Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative in essere alla data di efficacia giuridica della fusione (prevista in data non anteriore al 1° luglio 2010), proseguiranno a decorrere dalla medesima data ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità con UBI Pramerica, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI Pramerica sarà considerato, ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale, come continuazione di quello prestato presso Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Per gli stessi Dipendenti conservano piena validità anche presso UBI Pramerica le eventuali documentate pattuizioni individuali eventualmente concordate tra gli stessi e Capitalgest Alternative o Pramerica Alternative.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a UBI Pramerica.

Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione oggetto del presente accordo, UBI Pramerica subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito delle incorporate nei confronti del Personale interessato dalla fusione.

UBI Pramerica riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dalla fusione per incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l'aspetto economico che normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

\*\*\*

La Capogruppo UBI Banca e UBI Pramerica si impegnano ad avviare colloqui gestionali con tutto il personale interessato dalla fusione per incorporazione oggetto del presente accordo entro il 30 giugno 2010, anche al fine di valutare le ricadute derivanti dalla mobilità territoriale.

In materia di mobilità territoriale, ai lavoratori interessati dalla fusione in oggetto e destinatari della previsione dell'art. 2112 cod. civ. sopra richiamato, saranno applicati i trattamenti economici di cui all'art. 8, comma 3 del Protocollo di Gruppo 14.08.2007.

#### Art.2

### Pari opportunità e trattamenti delle Risorse

UBI Pramerica riconoscerà a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie del passaggio, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

### Art. 3

Assistenza Sanitaria e Polizze assicurative per i Dipendenti di Capitalgest Alternative Relativamente alle forme di assistenza sanitaria, i Dipendenti destinati a passare a UBI Pramerica in virtù dell'operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2010, la copertura attualmente in essere presso Capitalgest Alternative.

A decorrere dal 1/1/2011, i dipendenti di cui sopra potranno optare, dandone comunicazione scritta alla banca entro il 30.09.2010, per l'adesione alle forme di assistenza sanitaria in essere per i Dipendenti di UBI Pramerica.

In caso di assenza della comunicazione di cui sopra, sarà mantenuta l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria cui i dipendenti interessati fossero attualmente iscritti, con assunzione da parte di UBI Pramerica della relativa contribuzione a carico azienda.

Per ciò che concerne le coperture assicurative contro gli infortuni, i Dipendenti di cui al precedente paragrafo manterranno, fino al 31/12/2010, gli strumenti assicurativi in essere presso Capitalgest Alternative; a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle Risorse di cui sopra, saranno applicate le coperture assicurative contro gli infortuni in essere per i Dipendenti di UBI Pramerica.

# Art. 4 Premio Aziendale

Per l'esercizio 2010 UBI Pramerica e le Delegazioni Sindacali aziendali contrattualmente definite si impegnano ad incontrarsi al fine di negoziare il premio aziendale in ossequio a quanto tempo per tempo previsto in materia dal CCNL del Credito.

In virtù di quanto sopra UBI Pramerica terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all'intero esercizio 2010 nei confronti del personale che passerà alle proprie dipendenze a seguito dell'operazione in esame; UBI Pramerica terrà altresì a proprio carico, nei confronti degli stessi, il Premio Aziendale relativo all'intero esercizio 2009.

#### Art. 5 Pramerica Alternative

Distaccati presso Capitalgest Alternative e Pramerica Alternative da altre Società/Banche del Gruppo

Per tali risorse, restano confermati i distacchi in corso al momento dell'incorporazione in oggetto, proseguendo presso UBI Pramerica, senza soluzione di continuità e fino a diverso avviso. Fermo restando quanto sopra, la Capogruppo UBI Banca e UBI Pramerica si attiveranno per ricercare, di concerto con le Società/Banche presso le quali i lavoratori oggetto del precedente paragrafo risultano dipendenti a libro matricola, soluzioni idonee a consentirne la ricollocazione presso le suddette Società/Banche o altre Aziende del Gruppo .

In particolare, fermo restando quanto sopra, tale ricollocazione avverrà:

- per almeno cinque delle Risorse in esame;
- negli ambiti territoriali previsti dall'Accordo Quadro 20.05.2010, art. 4, punto 1;
- entro il mese di dicembre 2010.

#### Art. 6

## Incontri di verifica

Incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo saranno effettuati su richiesta di almeno una delle parti.

Letto, approvato, sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa
UBI PRAMERICA SGR Spa

UBI PRAMERICA ALTERNATIVE SGR Spa
· <del></del>
CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENT SGR Spa
FALCRI